Massa, 5 settembre 2022

Spettabile

Ministero della Transizione Ecologica Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo cress@pec.minambiente.it

> Alla cortese attenzione del Responsabile del procedimento Dott. Carlo Di Gianfrancesco

> > Spettabile

Commissione Valutazione Impatto Ambientale presso il Ministero della Transizione Ecologica ctva@pec.minambiente.it

> e p.c. Spettabile

Ministero della Cultura Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Servizio V – Tutela del paesaggio

mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Alla cortese attenzione del Dirigente del Servizio V Arch. Rocco Rosario Tramutola

U.O.T.T. n.4 – Arch. Marina Gentili

Spettabile

Regione Toscana
Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale
Direzione Ambiente ed Energia
regionetoscana@postacert.toscana.it

OGGETTO: procedimento "FI397 - S.S. 1 "Aurelia". Variante in Comune di Massa - 1º Lotto (Canalmagro-Stazione). Progetto Definitivo" – Codice procedura (ID_VIP/ID_MATTM) 6018 – osservazioni e istanza di accesso agli atti e ai documenti amministrativi.

La sottoscritta, Cristina Zurlo, richiamate le osservazioni già presentate, visti gli atti depositati nel procedimento e, in specie, il contributo di Regione Toscana e la richiesta di integrazioni da parte del MIC del 10/12/2021, presenta le seguenti, ulteriori

OSSERVAZIONI

nel procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale

avente a oggetto "FI397 - S.S. 1 "Aurelia". Variante in Comune di Massa - 1° Lotto (Canalmagro-Stazione). Progetto Definitivo" - Codice procedura (ID_VIP/ID_MATTM) 6018.

In via preliminare, richiamando integralmente le osservazioni già presentate, si rileva ulteriormente che gli atti e i pareri depositati dalle Amministrazioni intervenute nel procedimento confermano l'assoluta carenza degli elaborati, del progetto e dello studio redatti, condotti e depositati dal proponente.

Fermo quanto già esposto e dedotto circa la manifesta irragionevolezza dell'istanza di VIA limitata al solo primo lotto e l'omessa valutazione della cosiddetta "opzione zero", alla luce delle carenti integrazioni volontarie del 30 marzo 2022, depositate da ANAS S.p.a., si rileva ulteriormente che:

- i. l'intero tracciato dell'opera interferisce con aree gravate da usi civici ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera h), del D.lgs. n. 42/2004 e il proponente, per sua stessa ammissione, non è stato in grado di controdedurre alcunché riguardo a tale profilo, decisivo e assorbente;
- ii. parimenti, non è stata in alcun modo considerata la presenza del *Canalmagro*, al fine di valutare gli impatti ambientali dell'opera su tale torrente e, in specie, la rilevanza dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 142, comma 1, lettera c) del medesimo D.lgs. n. 42/2004.

A tal proposito, risulta preliminare e assorbente la questione dell'acclarata e irrimediabile interferenza con zone gravate da usi civici che, come tali, non possono certo essere arbitrariamente sottratte a tale consolidata destinazione.

A prescindere, infatti, dal vincolo paesistico dal quale sono gravate, le aree in questione non possono essere distolte dalle finalità e dalle peculiarità che connotano tale destinazione

Tanto premesso, anche nel merito, per completezza, si osserva ulteriormente quanto segue.

Il progetto di Anas S.p.a. presenta gravi interferenze con il tracciato della Via Francigena, sia pedonale che ciclabile; tuttavia, la proponente ha totalmente ignorato il percorso ciclabile, che incrocia lo svincolo della rotonda R.02, trascurando i profili inerenti alla sicurezza dello stesso.

Vi sono poi ulteriori profili di carenza e irragionevolezza nelle integrazioni presentate da Anas S.p.a.

Nella relazione relativa al "Documento di riscontro alle richieste di integrazioni del MIC (Prot. 0041588-P del 10/12/2021)", a pag. 5, Anas S.p.a., in modo del tutto apodittico e indimostrato, asserisce che "il progetto si configura come opera infrastrutturale per la mobilità per interconnettersi con la viabilità esistente di scorrimento regionale/nazionale, assumendo con essa la stessa funzione e bypassando il centro cittadino del comune di Massa. Considerato inoltre che per assolvere a queste funzioni non risulta diversamente localizzabile si può affermare che l'intervento risulta, quindi, coerente con quanto previsto dal PIT...".

In realtà, tali interconnessioni con la viabilità esistente sono già presenti e in uso, ma, soprattutto, non risponde alla realtà dei fatti l'affermazione in base alla quale il centro della città di Massa verrebbe *bypassato*.

Inoltre, i documenti, gli elaborati e gli studi allegati all'istanza iniziale risultano non più attuali in quanto ignorano totalmente le evoluzioni urbanistico edilizie che hanno interessato il territorio e, in specie, che hanno determinato un'espansione della città di Massa verso il mare, con progetti come la nuova "Casa della Comunità" e la nuova "Piazza della Stazione", concentrando funzioni, attività e servizi propri del centro urbano nella zona interessata dal tracciato dell'infrastruttura che qui ci occupa.

Infatti, il tracciato ricadrebbe in un tessuto in cui hanno trovato collocazione attività e servizi quali le Poste centrali, la Stazione, il capolinea del trasporto pubblico locale, i poli scolatici, supermercati, centri commerciali, un distributore Eni Gas, una farmacia, studi medici, bar e ristoranti.

Di conseguenza, l'intervento proposto risulta incompatibile sia sotto il profilo ambientale che con riguardo agli aspetti urbanistici in quanto, allo stato attuale, verrebbe a determinare un'evidente distonia e una manifesta incongruità, risultando del tutto inidoneo a traguardare il fine inizialmente dichiarato e ponendosi come elemento di grave e inutile cesura nel tessuto consolidato.

Dunque, la manifesta incompatibilità ambientale dell'opera deriva anche dalla contraddittorietà tra obiettivi dichiarati ed effetti concreti che, in realtà, l'intervento andrebbe a produrre.

Quella che, infatti, nello scopo originario, era un'opera pubblica destinata a delocalizzare e deviare i flussi di traffico dal centro urbano, allo stato, andrebbe a produrre esattamente l'effetto opposto, ricadendo nel pieno di quello che oggi è, a tutti gli effetti, il centro di Massa o, comunque, un'area ricadente nel perimetro del territorio urbanizzato, con le caratteristiche anzidette.

È infine il caso di rilevare, quali ulteriori carenze:

- i. l'omessa considerazione del Canalmagro con riguardo all'applicazione del vincolo paesistico di cui all'art. 142, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 42/2004;
- ii. l'assoluta carenza di studio e valutazione dell'intersezione tra l'opera proposta e terreni da tempo immemorabile (e anche oggi) interessati non solo da usi civici e diritto di uso collettivo, ma da concrete attività agro silvo pastorali, con diffusione di colture, allevamenti e pascoli;
- iii. il tratto A del lotto 1 del progetto presentato attraversa una zona ad elevato rischio idraulico ed una zona a rischio idraulico molto elevato rispetto al quale si asserisce che "dovrà essere realizzato uno scavo per il compenso dei volumi sottratti alla libera esondazione dal rilevato stradale, che potrà essere individuato nella cassa d'espansione di valle" senza minimamente chiarire modalità, tempi, costi e responsabilità in ordine alla corretta ed effettiva realizzazione e manutenzione di tale opera;
- iv. ANAS a pag. 19 delle integrazioni fa presente che l'intervento necessiterà di "una frequente pulizia e manutenzione dei luoghi, necessaria a garantire la funzionalità idraulica delle opere", senza null'altro chiarire circa modalità, costi e responsabilità di tali incombenze, pur definite imprescindibili;
- v. a pag. 20 delle medesime integrazioni, ammette, seppur in modo troppo generico, stante la gravità dell'asserzione, che "le opere in progetto possono determinare alterazioni delle condizioni psico-fisiche dell'uomo". Alla luce dell'assenza di benefici attesi, appare dunque ancor più cogente e assorbente, in sede di VIA, considerare che l'abitato è già sottoposto alle stesse alterazioni, alle contrarietà e ai gravi impatti causati dalla presenza della linea ferroviaria.

In conclusione, è il caso di ribadire come le risultanze dello studio presentato dalla proponente siano radicalmente inattendibili ed errate, poiché basate su rilievi compiuti durante le restrizioni imposte durante l'emergenza sanitaria.

Anche per questi motivi, si insiste dunque per l'archiviazione del procedimento o comunque per la conclusione negativa dello stesso, con integrale rigetto dell'istanza presentata e, in ogni caso, negando la compatibilità ambientale dell'intervento.

ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI

ai sensi degli artt. 10 e 22 e ss. della legge n. 241/1990 a valere ove occorra, anche quale istanza di accesso civico ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013

VISTI gli artt. 10 e 22 e s.s. della Legge n. 241/1990;

VISTO l'art. 5 del D.lgs. n. 33/2013;

PREMESSO che la sottoscritta è comproprietaria del fabbricato presso il quale è domiciliata, a Massa, in Via Salicera, a numero 10;

CONSIDERATO che l'immobile in parola ricade nelle immediate adiacenze del tracciato dell'infrastruttura oggetto del presente procedimento di VIA e che, dunque, l'odierna istante possiede il requisito della *vicinitas*, dal quale deriva il suo interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una posizione giuridicamente tutelata, di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento in oggetto;

PRESO ATTO che, nella specie, la richiedente ha una posizione ancor più qualificata e differenziata in quanto il tracciato dell'infrastruttura ricade direttamente nella proprietà della stessa (identificativo n. 44 lista espropri) e, in specie, all'interno del giardino di pertinenza dell'abitazione presso la quale è residente e domiciliata, nonché, come detto, comproprietaria;

RILEVATO che più e più volte l'odierna istante ha tentato di mettersi in contatto con il responsabile del procedimento, senza tuttavia riuscire a farlo;

EVIDENZIATO che la sottoscritta ha interesse a prendere visione ed estrarre copia dei verbali, degli atti e dei documenti istruttori della Commissione tecnica competente in materia di VIA, istituita presso Codesto Eccellentissimo Ministero, nonché degli altri atti istruttori e degli atti del procedimento successivi alla presentazione delle osservazioni, in particolare quelli contenenti valutazioni successive e ulteriori riguardo al progetto presentato;

CONSIDERATO dunque che la richiedente, sia ai sensi dell'art. 10 che secondo quanto disposto dagli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990, ha interesse e diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti e dei documenti in parola;

EVIDENZIATO, in particolare, che la Società richiedente, in qualità di soggetto legittimato e interessato in forza del requisito della *vicinitas* e degli effetti nefasti sulla propria posizione giuridica derivanti dalla realizzazione dell'intervento;

CONSIDERATO altresì che tale interesse corrisponde a una situazione giuridicamente tutelata e collegata agli atti e ai documenti ai quali è riferita la presente istanza di accesso, trattandosi di atti indispensabile tanto per garantire l'effettività del diritto della richiedente di partecipare al procedimento, quanto per consentire di tutelare la propria posizione giuridica a fronte di provvedimenti ampliativi, manifestamente illegittimi, con i quali venga assentito l'intervento;

EVIDENZIATO dunque che, nel caso di specie, l'accesso assuma tutti i connotati del cosiddetto accesso difensivo e, come tale, debba sempre e comunque essere garantito ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 7, della Legge n. 241/1990;

tutto ciò premesso e considerato

CHIEDE

di prendere visione ed estrarre copia dei verbali della Commissione Tecnica VIA, nonché di ogni altro atto e documento del procedimento contenente contributi istruttori, valutazioni tecniche, nonché ogni altro tipo di valutazione inerente al progetto presentato;

ai sensi e per gli effetti dell'art. 5-bis, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013, chiede altresì informazioni precise circa lo stato del procedimento, eventuali pareri, atti di assenso, nulla osta, contributi istruttori presentati e versati nel procedimento da Amministrazioni e soggetti diversi dall'Amministrazione procedente;

in particolare, chiede all'Amministrazione procedente e al Responsabile del Procedimento se e quali Amministrazioni hanno inviato pareri, contributi istruttori, richieste ovvero altri atti;

di conoscere l'oggetto di tali atti e documenti;

di ricevere copia di tali atti e documenti;

di conoscere i termini di conclusione del procedimento;

di conoscere i dati e i recapiti del Responsabile del procedimento poiché il recapito indicato sulla pagina dedicata al presente procedimento risulta errato e, in specie, il numero di telefono inesistente o comunque non in uso.

In ossequio a quanto disposto dall'art. 3-bis della legge n. 241/1990, si chiede di ricevere gli atti e dei documenti richiesti in formato digitale, trasmettendone copia al proprio domicilio digitale e, in specie, all'l'indirizzo di posta elettronica certificata della sottoscritta: zurlocristina@pec.it

Cristina Zurlo

(firmato digitalmente)